

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

INDICE

Art.	1	<i>Definizioni</i>	pag.	1
Art.	2	<i>Suddivisione del territorio comunale</i>	pag.	1
Art.	3	<i>Distanze minime</i>	pag.	2
Art.	4	<i>Autorizzazione alla vendita</i>	pag.	3
Art.	5	<i>Attività istruttoria comunale - criteri preferenziali in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti</i>	pag.	4
Art.	6	<i>Forme di vendita soggette a denuncia di inizio attività</i>	pag.	5
Art.	7	<i>Revoca dell'autorizzazione</i>	pag.	6
art.	8	<i>Cessazione dell'attività</i>	pag.	6
art.	9	<i>Orari e chiusure domenicali e per ferie</i>	pag.	6
art.	10	<i>Sospensione dell'attività</i>	pag.	7
art.	11	<i>Sanzioni</i>	pag.	7
art.	12	<i>Consultazioni</i>	pag.	7
art.	13	<i>Entrata in vigore e validità dei Criteri</i>	pag.	8

ALLEGATI AI CRITERI

All.	A	<i>Planimetria zone</i>	pag.	10
All.	B	<i>Distanze minime tra rivendite per "aree funzionali" (articolo 3)</i>	pag.	11

Articolo 1

(Definizioni)

1. *I riferimenti normativi dei presenti criteri sono i seguenti:*
 - *per "Decreto legislativo o D.Lgs." si intende il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;*
 - *per "Deliberazione della Giunta Regionale o D.G.R." si intende la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2001, n. 2334;*
 - *per "rivendite non esclusive" gli esercizi di seguito elencati che sono autorizzati alla vendita di quotidiani o di periodici o di entrambe le tipologie:*
 - a) *rivendita di generi di monopolio;*
 - b) *rivendite di carburanti e di oli minerali con un limite minimo di superficie di esercizio pari ad almeno 1.500mq.;*
 - c) *i bar, esercizi cioè dotati di autorizzazione di tipologia B ai sensi della legge 287/1991;*
 - d) *gli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 9 aprile 1999, n.8, articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h), con una superficie di vendita autorizzata pari ad almeno 700 mq.;*
 - e) *gli esercizi commerciali prevalentemente adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita autorizzata pari ad almeno 120 mq.;*
 - f) *gli esercizi commerciali specializzati che pongono in vendita riviste di identica specializzazione.*

Articolo 2

(Suddivisione del territorio comunale)

1. *Il territorio comunale, ai fini dei presenti criteri è suddiviso nelle medesime "zone di dimensionamento" e "aree funzionali" previste dal "Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste" e vengono meglio identificate nell'apposita cartografia **Allegato A** ai presenti Criteri.*
2. *Le zone di dimensionamento previste dai Criteri sono le seguenti:*
 - *ZONA 1 – Centro Urbano*
 - *ZONA 2 – Statale*

3. All'interno di ogni singola "zona di dimensionamento" i presenti Criteri individuano, mediante apposite perimetrazioni una o più aree funzionali tra quelle indicate all'art. 2 c.2° della D.G.R qui di seguito riportate:

area funzionale	Definizione	Presenza nelle zone di dimensionamento	
		1	2
A	Centro urbano	SI	NO
B	Area intermedia tra centro e periferia	NO	NO
C	Area periferica	SI	SI
D	Area a destinazione scolastica	NO	NO
E	Area rurale e/o montana	SI	SI

4. Tale suddivisione ha la funzione di consentire l'applicazione della disciplina delle distanze minime tra le rivendite (**articolo 3**);

Articolo 3

(Distanze minime)

1. A norma del disposto dell'articolo 2 comma 2 della D.G.R. per il rilascio di nuove autorizzazioni e per autorizzazioni al trasferimento, dovrà essere verificata l'esistenza di una distanza minima tra rivendite (sia di tipo "esclusivo" che "non esclusivo"), misurata in linea d'aria e riportata nell'**Allegato B**.
2. La distanza minima da rispettare tra due rivendite che si trovano in zone diverse di dimensionamento, così come indicate nella cartografia di piano è sempre pari a metri 1.500.
3. Nei casi in cui due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada o piazza, le distanze minime sono ridotte in misura del 30%.
4. che per comprovate esigenze, ora non rilevabili, di miglior servizio all'utenza, quali, ad esempio, forte incremento della residenza o aumentati flussi di traffico su strade statali e/o provinciali attraversanti il Comune, si possa derogare al rispetto della disciplina delle distanze, di cui al punto precedente, tra rivendite di tipo non

esclusivo (mentre rimane l'obbligo con quelle di tipo esclusivo), sentito il parere delle associazioni più rappresentative degli editori, dei distributori, delle organizzazioni sindacali di categoria e dei consumatori.

Articolo 4

(Autorizzazione alla vendita)

1. *In attuazione delle direttive dei presenti criteri, e della normativa vigente la vendita di giornali e riviste nelle rivendite di tipo "non esclusivo" può avvenire a seguito del rilascio da parte dell'autorità competente dei seguenti tipi di autorizzazione amministrativa:*
 - a. *autorizzazione all'apertura di nuove rivendite;*
 - b. *autorizzazione al trasferimento dell'ubicazione delle rivendite;*
2. *L'autorizzazione alla vendita abilita all'attività limitatamente:*
 - *alla vendita di giornali e di riviste aventi la cadenza temporale dei quotidiani e dei periodici, ovvero dei soli quotidiani, ovvero dei soli periodici, e di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione come edizione periodica da parte del competente Tribunale, quando sono esenti da bolla di accompagnamento e l'IVA è assolta alla fonte, nonché ai prodotti complementari previsti dall'attività prevalente svolta, tra quelle indicate al precedente **articolo 1**.*
 - *all'ambito dei locali all'interno dei quali l'attività deve essere svolta.*
3. *Contestualmente alla domanda di autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita non esclusivo, va presentata da parte dell'interessato anche una dichiarazione di ottemperanza, prevista dall'articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo, alle seguenti disposizioni circa:*
 - a. *la parità nel trattamento nella vendita delle testate (tale obbligo non si applica alle pubblicazioni pornografiche);*
 - b. *la non variazione del prezzo di vendita dei prodotti editoriali;*
 - c. *la identità delle condizioni economiche e di cessione al pubblico dei prodotti editoriali rispetto alle rivendite esclusive (con divieto di cessione di*

- prodotti di stampa insieme ad altro tipo di prodotti, a meno che non siano quelli offerti dall'editore);*
- d. *la previsione di un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita. Tale previsione, nel caso di vendita da parte di esercizi di cui alla lettera d) del precedente punto 1), si esplica con la creazione di un unico adeguato spazio di vendita;*
- e. *il divieto di esporre al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.*
4. *Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato, oltre che all'osservanza delle norme e delle direttive stabilite nel presente piano, al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, nonché alle norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici delle zone urbane.*
5. *Il trasferimento di sede della rivendita di giornali e riviste di tipo "non esclusivo" può essere autorizzato esclusivamente nel contesto del trasferimento dell'esercizio al quale la rivendita è funzionalmente abbinata e, comunque, nel rispetto delle distanze minime previste **dall'Allegato B.***
6. *L'attività di vendita relativa all'autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste di tipo "non esclusivo" non può essere ceduta a terzi se non nel caso di contestuale cessione dell'azienda che la ha originata.*

Articolo 5

(Attività istruttoria comunale - criteri preferenziali in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti)

1. *Gli Uffici comunali competenti, ricevuta la domanda relativa alla richiesta di apertura di una nuova rivendita di giornali e riviste di tipo "non esclusivo", ne controlla la regolarità formale e la completezza.*
2. *Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dai presenti Criteri.*
3. *Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, gli Uffici comunali competenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, provvedono alla richiesta della regolarizzazione della domanda utilizzando strumenti di comunicazione idonei ad accertare l'avvenuta ricezione.*

4. *Nel caso di cui al precedente **comma 3** il richiedente deve regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione; scaduto senza riscontro tale termine la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, e verrà conseguentemente archiviata.*
5. *La domanda si intenderà accolta da parte degli Uffici comunali competenti se entro trenta giorni dal completamento della stessa non intervenga apposito provvedimento di diniego al rilascio.*
6. *Nel caso di domande concorrenti nell'ambito della medesima zona del Comune, gli Uffici comunali provvedono alla graduazione delle domande di rivendite esclusive complete e regolarizzate secondo il seguente ordine:*
 - a. *maggiore distanza sia da altre rivendite esclusive che non esclusive;*
 - b. *vicinanza ai servizi commerciali e paracommerciali ed alle strutture pubbliche.*
7. *Subordinatamente a quelli indicati ai commi precedenti, vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri preferenziali:*
 - a. *disponibilità dei locali o dell'area destinati alla loro costruzione;*
 - b. *migliore soluzione urbanistica con particolare riferimento a:*
 - i. *accessibilità pedonale e/o automobilistica;*
 - ii. *maggiore vicinanza a grossi agglomerati urbani;*
 - c. *maggiore vicinanza a insediamenti con elevata concentrazione occupazionale.*
8. *A parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.*

Articolo 6

(Forme di vendita soggette a denuncia di inizio attività)

1. *Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività:*
 - a. *il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi*
 - b. *la reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione di rapporto di affitto d'azienda;*
 - c. *Il trasferimento di titolarità dell'esercizio a causa di morte.*

Articolo 7

(Revoca dell'autorizzazione)

1. *L'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:*
 - a. *mancata attivazione della rivendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione o di formazione del silenzio assenso, salvo proroghe concesse per comprovate necessità opportunamente documentate;*
 - b. *mancata attivazione dell'esercizio entro 12 mesi dal trasferimento della proprietà o della gestione, salvo proroghe concesse per comprovate necessità opportunamente documentate;*
 - c. *sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno, salvo proroghe concesse per comprovate necessità opportunamente documentate;*
 - d. *trasferimento di sede della rivendita senza previa autorizzazione;*
 - e. *perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 comma 2° della L.R. 8/1999;*
 - f. *violazione reiterata del principio di parità di trattamento tra diverse testate;*
 - g. *mancato rispetto reiterato della disciplina degli orari di apertura.*

Articolo 8

(Cessazione dell'attività)

1. *In analogia a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 8/1999, per le attività commerciali, deve essere comunicata al Comune la cessazione dell'attività di rivendita di giornali e riviste nei termini previsti dalla stessa L.R. 8/99 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Articolo 9

(Orari e chiusure domenicali e per ferie)

1. *La fascia oraria di apertura per tutti gli esercizi di rivendita di giornali e riviste di tipo "non esclusivo" è quella prevista dalla vigente normativa per l'attività principale nella quale la rivendita viene autorizzata.*
2. *E fatta salva la facoltà del rivenditore di chiudere per fatti aziendali o personali, quali: ferie, malattia, lutto.*

Articolo 10**(Sospensione dell'attività)**

1. *L'attività di rivendita di giornali e riviste di tipo "non esclusivo" può essere sospesa secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa che regola l'attività principale nella quale la rivendita viene autorizzata.*

Articolo 11**(Sanzioni)**

1. *Nel caso di violazione delle norme dei presenti Criteri l'Amministrazione comunale irroga, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e della L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 19.04.1999, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 4.6.1999 n. 14.*
2. *La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della L.R. 8/99 è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.*
3. *La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 170/01 in materia di esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in sede fissa in assenza della prescritta autorizzazione e/o DIA e/o comunicazione, è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.*
4. *Le violazioni alle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 della L.R. 8/99 in materia di subingresso, sospensione e cessazione di attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.*
2. *Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, nonché di quelle di cui all'art. 5 della legge regionale sopra menzionata, si osserva la legge regionale 17.01.1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.*

Articolo 12**(Consultazioni)**

1. *Preliminarmente all'approvazione dei presenti Criteri ed alle sue successive modificazioni, l'autorità competente invia la documentazione relativa alle associazioni degli editori, dei distributori, alle organizzazioni sindacali e dei consumatori così come indicato all'articolo 2,7 della D.G.R., le quali esprimeranno apposito parere non vincolante.*
2. *Detto parere è da intendersi favorevole qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte delle categorie interessate, non pervenga all'autorità competente alcuna risposta.*


Articolo 13

(Entrata in vigore e validità dei Criteri)

1. *I presenti Criteri entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione all'Albo comunale della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione e mantengano costante la loro validità fino a quando l'Amministrazione Comunale non ritenga di variarli per sopravvenute modificazioni legislative o di indirizzi programmatori regionali.*



Allegato A: planimetria zone



Allegato B: Distanze minime tra rivendite per "aree funzionali" (articolo 3)

AREE FUNZIONALI	DISTANZE IN METRI LINEARI
	PER ZONE
	Tutte le zone
A	200
B	400
C	800
D	1.500
E	1.500